

REGOLAMENTO (CE) N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966⁽¹⁾, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini commestibili direttamente commercializzabili possono presentare qualità e gusti notevolmente diversi a seconda della loro origine geografica; che ne possono risultare, all'interno di una stessa categoria ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, differenze di prezzo tali da perturbare il mercato; che per le altre categorie di oli d'oliva commestibili non esistono differenze sostanziali dovute all'origine; che per tali categorie l'indicazione della designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori potrebbe far cedere agli stessi che esistono differenze qualitative; che è di conseguenza necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire a livello comunitario norme di commercializzazione che prevedono una designazione dell'origine limitata all'olio «extra vergine» di oliva e all'olio di oliva «vergine» rispondenti a determinati requisiti;

considerando che le norme di commercializzazione in materia di origine dovranno tener conto dei risultati dei negoziati in corso concernenti l'armonizzazione delle norme sull'origine non preferenziale, che verranno applicate negli scambi con i paesi terzi; che un regime di designazione obbligatoria dell'origine necessita di un sistema che consenta di rintracciare e controllare tutti i quantitativi di oli d'oliva in circolazione; che nell'ambito dei lavori relativi alla strategia per la qualità dell'olio d'oliva, che devono concludersi entro il 31 ottobre 2001, verrà elaborato un siffatto sistema atto a rintracciare i movimenti e verrà esaminata la classificazione degli oli ai quali tale sistema si applicherebbe; che occorre pertanto prevedere un regime facoltativo e provvisorio di designazione dell'origine nella Comunità europea;

considerando che per gli oli di oliva importati è necessario rispettare le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁴⁾;

considerando che la designazione di un'origine regionale può formare oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione⁽⁶⁾; che, per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale;

considerando che, qualora l'origine dell'olio d'oliva vergine si riferisca alla Comunità europea o a una zona geografica comprendente un intero Stato membro, non esiste di fatto confusione con le DOP o le IGP; che le pratiche e le tecniche di estrazione, in particolare nel settore della produzione dell'olio d'oliva, indicano sulla qualità e sul gusto degli oli vergini; che i trasferimenti di olive da un paese all'altro sono molto ridotti, segnatamente in quanto sono causa di perdite notevoli della qualità degli oli ottenuti; che occorre pertanto considerare l'estrazione dell'olio come l'elemento conferente l'origine, anche in considerazione delle difficoltà di controllo e del cambiamento di classe di prodotto che questa comporta nell'ambito degli scambi internazionali;

considerando che nella Comunità europea o negli Stati membri a gran parte degli oli d'oliva vergini commercializzati è costituita da tagli di oli d'oliva al fine di conservare una qualità costante e caratteristiche organolettiche tipiche corrispondenti alle attese del mercato; che la tipicità dell'olio d'oliva vergine per le zone in questione è assicurata malgrado l'apporto di una piccola percentuale di olio d'oliva proveniente da un'altra zona, o talvolta grazie ad esso; che occorre pertanto, al fine di consentire un approvvigionamento regolare del mercato secondo i flussi di scambio tradizionali e tenuto conto dell'alternanza, propria dell'olivicultura, dell'entità della produzione, mantenere la designazione dell'origine di una determinata zona qualora il prodotto risulti da un taglio contenente una piccola percentuale di olio d'oliva di altre zone; che in tal caso il consumatore deve tuttavia essere informato che il prodotto non proviene nella sua totalità dalla zona oggetto della designazione dell'origine;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.